

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1772

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata SPORTIELLO

Disposizioni per il sostegno scolastico, l’assistenza e l’integrazione degli alunni con disabilità

Presentata il 12 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a garantire l’inclusione scolastica in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

L’inclusione scolastica rappresenta oggi un elemento caratterizzante della scuola italiana, che trae origine dal combinato disposto di alcuni articoli della nostra Costituzione: l’articolo 34 che garantisce il diritto allo studio, l’articolo 3 che sancisce il principio di eguaglianza e l’articolo 38 che esplicita il diritto allo studio delle persone con disabilità.

L’inclusione scolastica è stata quindi disciplinata nel nostro Paese sulla base degli orientamenti espressi dai massimi consessi internazionali ed europei, come per la richiamata Organizzazione delle Nazioni Unite e il Parlamento europeo.

Tale processo evolutivo ha portato innanzitutto al superamento delle scuole o classi « speciali », nell’ottica di garantire l’inclusione scolastica all’interno delle scuole e delle classi normali.

Con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stata sancita in maniera compiuta l’inclusione scolastica delle persone disabili, garantendo loro il diritto all’educazione e all’istruzione nelle sezioni della scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

L’integrazione scolastica così concepita ha l’obiettivo di agevolare lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, secondo il presupposto fondamentale per cui l’esercizio del diritto all’educazione non può essere limitato da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle diverse forme di disabilità.

Nel 2009, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato le linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità che, in armonia con il modello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (*International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF*) elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2001, ha contribuito a rivalutare la disabilità come il risultato dell'interazione tra la condizione di salute di una persona e il contesto in cui essa si muove, ossia l'interazione tra i fattori ambientali e i fattori personali.

Con le predette linee guida viene affermato il ruolo inclusivo svolto dalla scuola, cui partecipano non solo l'insegnante di sostegno ma anche l'intero corpo docente e le famiglie; il piano educativo individualizzato (PEI), alla cui definizione partecipano tutti i referenti istituzionali e le famiglie, rappresenta dunque il documento in cui viene organizzato il progetto educativo, poi calibrato in base alle esigenze dello studente.

Nel mese di febbraio 2024, l'Istituto nazionale di statistica ha presentato i risultati dell'indagine sull'inclusione scolastica; da tale rapporto è emerso che:

nell'anno scolastico 2022/2023 sono quasi 338.000 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, il 4,1 per cento del totale degli iscritti (+7 per cento rispetto al precedente anno scolastico). Migliora l'offerta di insegnanti di sostegno (+10 per cento). Il rapporto alunno insegnante, pari a 1,6, è migliore di quello previsto dalla legge, ma 1 insegnante su 3 non ha una formazione specifica e il 12 per cento viene assegnato in ritardo;

il numero medio di ore settimanali di sostegno fruite da ciascun alunno ammonta a 15,3: il confronto tra gli ordini scolastici mette in evidenza una maggiore dotazione nella scuola dell'infanzia (20,2 ore), seguita dalla primaria (16,7 ore) e dalla secondaria di secondo grado (13,4 ore);

a livello territoriale si osservano differenze per tutti gli ordini scolastici, con un

numero di ore maggiore nelle scuole del Mezzogiorno: mediamente oltre 3 ore settimanali in più rispetto a quelle rilevate nelle scuole del Nord;

il 4 per cento delle famiglie ha presentato ricorso al TAR, ritenendo l'assegnazione delle ore non adeguata. Nel Mezzogiorno i ricorsi risultano più frequenti (5,4 per cento) mentre nel Nord la quota scende al 3 per cento;

permane ancora una forte discontinuità nella didattica: il 60 per cento degli alunni con disabilità cambia insegnante per il sostegno da un anno all'altro, il 9 per cento nel corso dello stesso anno scolastico;

per l'anno scolastico 2022/2023 la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, sale al 62,1 per cento nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 75 per cento nelle scuole dell'infanzia; una quota non trascurabile di alunni (9 per cento) ha, inoltre, cambiato insegnante di sostegno nel corso dell'anno scolastico;

gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che affiancano gli insegnanti di sostegno sono più di 68.000, di questi il 4,5 per cento conosce la lingua dei segni italiana (LIS). Sono operatori specializzati, finanziati dagli enti locali, la cui presenza è finalizzata a migliorare la qualità dell'azione formativa, facilitando la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia;

a livello territoriale sono ancora ampi i divari nella disponibilità di assistenti per l'autonomia e la comunicazione: a fronte di un valore medio di 4,4 alunni per assistente, nel Mezzogiorno il rapporto sale a 4,7, con punte massime in Campania dove supera la soglia di 9,5 alunni con disabilità per ogni assistente. La presenza di queste figure aumenta invece nelle regioni del Centro dove il rapporto scende a 3,7 alunni per assistente;

più di una scuola su quattro definisce insufficiente la dotazione di postazioni in-

formatiche adattate. Questa carenza aumenta nel Mezzogiorno dove una scuola su tre segnala tale problematica. Tra gli ordini scolastici, ne risulta maggiormente sprovvista la scuola primaria (con il 31 per cento delle scuole con postazioni insufficienti). Le scuole dell'infanzia che utilizzano strumenti informatici specifici per le attività svolte dai più piccoli sono il 27 per cento, con minime differenze a livello territoriale;

la formazione dei docenti per il sostegno in tecnologie educative specifiche per gli alunni con disabilità risulta ancora poco diffusa: solo in una scuola su quattro (24 per cento) tutti gli insegnanti hanno frequentato almeno un corso, nell'8 per cento delle scuole nessun insegnante di sostegno ha mai frequentato un corso specifico di aggiornamento per l'utilizzo di tali tecnologie; anche l'utilizzo di questi strumenti da parte degli insegnanti di sostegno risulta poco diffuso; solo nella metà delle scuole tutti gli insegnanti utilizzano la tecnologia a supporto della didattica inclusiva, nelle restanti scuole l'utilizzo è limitato a pochi insegnanti o completamente assente;

come raccomanda la letteratura in materia d'inclusione, la formazione non deve riguardare esclusivamente gli insegnanti di sostegno ma deve rivolgersi anche ai docenti curricolari che nella predisposizione del materiale didattico devono tenere conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità; gli insegnanti curricolari che, avvalendosi di nuove tecnologie, predispongono materiali accessibili sono però appena il 7 per cento del corpo docente;

l'analisi dei piani didattici personalizzati permette la stesura del piano annuale per l'inclusività (PAI), uno strumento che consente alla scuola di programmare e organizzare in tempo le risorse necessarie per i propri alunni e contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi;

le scuole sono tenute a predisporre, per tutti gli alunni con disabilità, il PEI, strumento fondamentale per permettere a ciascuno studente di partecipare appieno

alla vita scolastica realizzando il proprio potenziale;

per l'anno scolastico 2022/2023, il documento è stato redatto per quasi tutti gli studenti (97 per cento). Affinché lo strumento raggiunga la massima efficacia dovrebbe essere concordato, discusso e approvato nelle prime settimane dell'anno scolastico, proprio perché su di esso si baserà tutto il percorso dello studente: per un ragazzo su quattro (25 per cento), alla data del 31 ottobre, il PEI non era ancora stato predisposto. Questo ritardo è più marcato nelle scuole secondarie di secondo grado, in cui la percentuale di alunni per i quali non è stata redatta la documentazione a tempo debito sale al 29 per cento e aumenta ulteriormente nel Centro dove raggiunge il 36 per cento;

le figure che possono partecipare alla redazione del PEI sono diverse: oltre alle figure di sostegno, la cui presenza è imprescindibile, ci sono gli specialisti dell'azienda sanitaria locale di riferimento, che partecipano nel 61 per cento dei casi, e gli specialisti territoriali (come gli assistenti per la comunicazione o gli psicopedagogisti) presenti nel 39 per cento dei casi. Molto frequente è il coinvolgimento della famiglia che avviene per il 90 per cento degli alunni. Le linee guida, inoltre, suggeriscono il coinvolgimento dell'alunno stesso al proprio piano educativo, laddove l'età e le circostanze lo consentano; tale raccomandazione nella scuola secondaria di secondo grado è stata recepita per il 26 per cento degli alunni;

il 55 per cento delle famiglie incontra meno di una volta al mese gli insegnanti curricolari al di fuori del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), mentre una quota non trascurabile di famiglie (21 per cento) non ha colloqui; più frequenti sono gli incontri tra i familiari e l'insegnante per il sostegno che per il 16,9 per cento delle famiglie avvengono più volte al mese.

La legge 13 luglio 2015, n. 107, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con

disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. In particolare, il Governo è stato chiamato a:

ridefinire il ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

revisionare i criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

individuare i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

prevedere indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

revisionare le modalità e i criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili;

revisionare e razionalizzare gli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

prevedere l'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

prevedere l'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

prevedere la garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di impedimento tempora-

neo per motivi di salute a frequentare la scuola.

Con riferimento alla revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, l'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, anche recependo le continue richieste delle famiglie degli alunni con disabilità, ha cercato di dare attuazione all'esigenza di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità consentendo loro di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione, sebbene con esiti insoddisfacenti.

Ad oggi la continuità didattica non è assicurata neanche per i docenti a tempo indeterminato, i quali vengono nominati su posto di sostegno a domanda di questi ultimi, laddove siano in possesso della apposita specializzazione. Tali docenti spesso riescono a entrare in ruolo su posto di sostegno, se vincitori di concorso per una qualunque disciplina, in mancanza di un'apposita cattedra di sostegno. Pertanto, appena immessi in ruolo, trascorso il periodo obbligatorio di permanenza quinquennale, chiedono il trasferimento a posto comune, determinando una forte discontinuità didattica. Inoltre, poiché durante il quinquennio possono chiedere il trasferimento ad altri posti di sostegno, la continuità è ridotta a mero obbligo di permanenza nell'interesse dell'amministrazione scolastica, e non della medesima sede scolastica a cui sono assegnati, non rispondendo all'esigenza di continuità didattica degli alunni.

La legge 22 dicembre 2021, n. 227, recente delega al Governo in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, ha lo scopo di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una

valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere sulla base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

Tra i diversi obiettivi della legge delega vi è anche quello di favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale.

Tuttavia, neanche la citata legge n. 227 del 2021 prende in considerazione, in maniera esaustiva, l'annosa questione dell'inclusione scolastica nei termini in cui è stata reiteratamente rappresentata dalle famiglie e dalle associazioni delle persone con disabilità.

La presente proposta di legge, che si compone di cinque articoli, intende dunque ovviare a tali mancanze.

Più in particolare:

all'articolo 1, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, quattro classi di concorso per le attività di sostegno didattico per l'inclusione degli alunni con disabilità certificata nelle classi comuni del sistema nazionale di istruzione, una per ogni grado di istruzione. I docenti assegnati ai posti di sostegno didattico a tempo indeterminato, transitano quindi nei ruoli delle nuove classi di concorso;

all'articolo 2, detta disposizioni volte a garantire la continuità didattica del sostegno agli alunni con disabilità, consentendo la mobilità dei docenti di sostegno solo quando l'alunno con disabilità per il quale sono stati nominati abbia completato il percorso scolastico. La durata dell'incarico

di supplenza avrà quindi validità biennale, fatte salve le eccezioni debitamente motivate e documentate. Si dispone quindi che i dirigenti scolastici siano tenuti a garantire la continuità didattica. Si prevede infine che i docenti per il sostegno didattico siano tenuti a prestare il proprio servizio anche presso il domicilio dell'alunno;

all'articolo 3, stabilisce le procedure di nomina del personale di sostegno, che sono avviate al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento e devono concludersi entro il 31 agosto ovvero, per comprovati motivi, nelle città metropolitane, non oltre il 10 di settembre;

all'articolo 4, prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano trasferite al Ministero dell'istruzione e del merito. Si demanda quindi a un successivo decreto la definizione dello stato giuridico, il profilo contrattuale e il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola da applicare, il percorso formativo, l'orario di lavoro e la dotazione organica nonché le procedure di stabilizzazione del personale stesso;

all'articolo 5, infine, introduce ulteriori disposizioni per l'assistenza agli alunni con disabilità, prevedendo in particolare che per l'assistenza igienica e materiale agli stessi il dirigente scolastico, anche con la collaborazione degli enti del Terzo settore, assicuri la presenza stabile di un operatore socio-sanitario all'interno dell'istituto scolastico. Ove invece sia necessario anche l'intervento di personale sanitario, su richiesta della famiglia e su indicazione dell'azienda sanitaria locale di riferimento, il dirigente scolastico ne autorizza l'ingresso a scuola sulla base di un percorso assistenziale. Conseguentemente si esonerano i collaboratori scolastici appartenenti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario dallo svolgimento di tali prestazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di classi di concorso per il sostegno didattico degli alunni con disabilità)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sono istituite quattro classi di concorso per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità certificata nelle classi comuni del sistema nazionale di istruzione, una per ciascun grado di istruzione.

2. I docenti assegnati ai posti di sostegno didattico a tempo indeterminato, transitano nei ruoli delle classi di concorso istituite ai sensi del comma 1, mantenendo la sede di titolarità assegnata e i punteggi maturati alla data di in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i diritti per la mobilità professionale tramite concorsi per passaggio di cattedra, purché i richiedenti siano in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta per l'insegnamento.

4. I docenti titolari del posto di sostegno di cui al comma 2 che non intendano transitare nella classe di concorso istituita ai sensi del comma 1 possono richiedere al rispettivo ufficio scolastico regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti in un'apposita graduatoria regionale; i predetti uffici provvedono prioritariamente a valutare, su istanza dell'interessato, le domande di mobilità sulle cattedre curriculari disponibili nell'anno 2024/2025 e, in mancanza, nell'anno scolastico successivo, mediante scorrimento delle predette graduatorie. Il passaggio da posto di sostegno a posto comune è in ogni caso consentito solo se, contestualmente alla richiesta presentata dal docente che intende trasferirsi, è presente un candidato collocato in posizione utile nella graduatoria di merito che possa subentrare in luogo del docente medesimo e l'immissione in ruolo del candidato stesso sia autorizzata ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

(Continuità didattica del sostegno scolastico)

1. I docenti specializzati per il sostegno didattico nominati a tempo indeterminato possono, di norma, presentare domande di mobilità solo quando l'alunno con disabilità al quale sono stati assegnati abbia completato: il triennio della scuola dell'infanzia, il primo triennio o il successivo biennio della scuola primaria, il triennio della scuola secondaria di primo grado ovvero il primo triennio o il successivo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

2. Al fine di garantire agli alunni con disabilità la continuità didattica di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2), della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'incarico di supplenza dei docenti specializzati per il sostegno nominati a tempo determinato ha validità biennale, fatte salve le eccezioni debitamente motivate e documentate concernenti lo stato di salute o le gravi esigenze familiari del docente. La nomina ha validità annuale, qualora l'alunno sia iscritto all'ultimo anno di uno dei cicli scolastici indicati al comma 1. Qualora, al termine del biennio, l'alunno non abbia completato il triennio della scuola dell'infanzia, il primo triennio o il successivo biennio della scuola primaria, il triennio della scuola secondaria di primo grado ovvero il primo triennio o il successivo biennio della scuola secondaria di secondo grado, l'incarico di supplenza è prorogato di un anno; in caso di parità di punteggio nella relativa graduatoria con un docente candidato a una supplenza annuale, la priorità è riconosciuta al docente che garantisce la continuità didattica.

3. Nell'assegnazione dei docenti alle classi, da effettuare alla presenza dei genitori nell'ambito del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, i dirigenti scolastici sono tenuti a garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, fatta salva la sostituzione del docente per il sostegno, sulla base di motivate e comprovate esigenze.

4. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. I docenti per il sostegno didattico, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza e degli accorgimenti di natura igienico-sanitaria, sono tenuti a prestare il proprio servizio presso il domicilio degli alunni o degli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, per cause patologiche certificate. In alternativa, se previsto dal PEI, tale servizio può anche essere prestato in modalità a distanza. Tale disposizione è recepita nel contratto collettivo nazionale di lavoro a seguito di apposita sequenza contrattuale con le organizzazioni sindacali di categoria ».

Art. 3.

(Procedure di nomina dei docenti per il sostegno)

1. Le procedure di nomina dei docenti per il sostegno didattico, a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono avviate al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado. Le stesse procedure si concludono entro il 31 agosto ovvero, per comprovati motivi, nelle città metropolitane, non oltre il 10 settembre. Conseguentemente, sono anticipati le procedure di mobilità professionale e i termini per le domande di pensionamento.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di mobilità professionale nonché delle domande e delle relative procedure di collocamento in quiescenza del personale docente.

Art. 4.

(Personale per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e la piena integrazione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, previa intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto di riferimento, lo stato giuridico, il profilo contrattuale, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola da applicare, il percorso formativo, l'orario di lavoro, la dotazione organica dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nonché le procedure di stabilizzazione del personale che ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione nonché dei requisiti di accesso alle procedure concorsuali.

3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione e del merito indice un'apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione del personale per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono trasferite le

risorse di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023 n. 211, relative al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Art. 5.

(Ulteriori disposizioni per l'assistenza degli alunni con disabilità)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, il dirigente scolastico, anche con la collaborazione degli enti del Terzo settore, assicura la presenza stabile, all'interno dell'istituto scolastico, di un operatore socio-sanitario scelto tenendo conto del sesso al quale appartengono gli alunni interessati, per l'assistenza igienica e materiale degli alunni con disabilità, la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico, l'imboccamento e gli interventi riguardanti alunni cateterizzati o stomizzati, su richiesta della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale documentata mediante certificazione medica che:

a) non preveda l'intervento di personale sanitario;

b) non richieda il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto;

c) indichi le modalità, i tempi e il dosaggio della somministrazione.

2. Qualora per l'integrazione scolastica dell'alunno sia necessario anche l'intervento di personale sanitario, su richiesta della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale e su indicazione dell'azienda sanitaria locale di riferimento, il dirigente scolastico ne autorizza l'ingresso a scuola. A tal fine ciascuna azienda sanitaria locale, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie, elabora il piano assistenziale scolastico, recante l'insieme degli interventi sanitari da garantire nelle istituzioni scolastiche del distretto di competenza.

3. Su istanza della famiglia dell'alunno che necessita di interventi sanitari in am-

biente scolastico, e in raccordo con l'istituto scolastico, l'azienda sanitaria locale competente per territorio predispone il percorso assistenziale scolastico individuale e lo comunica all'istituto scolastico. La somministrazione di farmaci e l'erogazione di prestazioni sanitarie in orario scolastico sono richieste dai genitori dell'alunno o dagli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la presentazione di una certificazione medica che attesti il supporto sanitario necessario, recante la prescrizione dei farmaci da assumere e le prestazioni sanitarie da erogare.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), le parole: « , nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche » sono sostituite dalle seguenti: « di personale socio-sanitario, anche attraverso la collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, »;

b) all'articolo 7, comma 2, lettera *d*), la parola: « ausiliario » è sostituita dalla seguente: « socio-sanitario ».

6. All'attuazione delle misure previste dal comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 211. All'attuazione delle misure previste dal comma 2 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.



19PDL0081560